



### OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 1/2019

#### 2. CASO KNOX: LA CORTE DI STRASBURGO CONDANNA L'ITALIA PER VIOLAZIONE PROCEDURALE DELL'ART. 3 E DEL DIRITTO ALLA DIFESA (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 24 GENNAIO 2009, KNOX C. ITALIA, RIC. N. 76577/13)

La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza *Knox c. Italia* del 24 gennaio 2019, accerta la violazione degli artt. 3 (proibizione della tortura) e 6 (diritto a un equo processo) par. 1 e 3 della Cedu relativamente al procedimento penale per calunnia nei confronti di Diya Lumumba, a carico di Amanda Knox, passato in giudicato con la condanna a tre anni di reclusione dell'imputata.

La controversia si colloca nell'ambito delle indagini sul tristemente noto "delitto di Perugia", l'omicidio di una giovane studentessa inglese, Meredith Kercher, avvenuto tra l'1 ed il 2 novembre 2007. La sig.ra Knox, coinquilina della vittima, lavorava occasionalmente in un pub gestito da Lumumba ed aveva una relazione con un ragazzo italiano, Raffaele Sollecito.

La ricorrente fu ripetutamente sentita, rendendo dichiarazioni spontanee in qualità di persona informata sui fatti, prima di essere trattenuta in stato di fermo con l'accusa di concorso in omicidio e in violenza sessuale. In particolare, il 5 novembre 2007, intorno alle 22.30, la ricorrente accompagnò al commissariato Raffaele Sollecito, chiamato a fornire informazioni, e fu ascoltata due volte: all'1.45 e alle 5.45 del mattino.

Nel ricorso presentato alla Corte la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, ritenendo di aver subito una indebita pressione psicologica e di essere stata colpita con degli "scappellotti" alla nuca durante il suo esame del 6 novembre 2007, nonché degli artt. 6 parr. 1 e 3 lett. a), c) ed e), per non aver beneficiato delle garanzie a tutela del diritto di difesa, in particolare per essere stata ascoltata in assenza di un avvocato difensore, per essere stata assistita da un'interprete ritenuta non indipendente e imparziale e per non essere stata adeguatamente informata circa l'accusa di calunnia formulata a suo carico.

Relativamente alla prima doglianza, la Corte ha ritenuto opportuno qualificare giuridicamente i fatti ed esaminarli esclusivamente sotto il profilo dell'articolo 3 Cedu (*Bouyid c. Belgio*, par. 55 e *Radomilja e altri c. Croazia*).

La giurisprudenza europea riconosce una particolare tutela rispetto alla tortura e trattamenti inumani e degradanti denunciati da persone che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, facendo sorgere, in caso di lesioni, forti presunzioni in

capo al governo, al quale spetta l'onere di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente in grado confutare le allegazioni del ricorrente (*Salman c. Turchia*, par. 100; *Rivas c. Francia*, par. 38; *Bonyid c. Belgio*, par. 83, *Turan Cakir c. Belgio*, par. 54; *Mete e altri c. Turchia*, par. 112, *Gäfgen*, par. 92, e *El-Masri c. Macedonia*, par. 152).

Se questa interpretazione appare ormai consolidata rispetto alle lesioni fisiche evidenti, diviene maggiormente complicato dimostrare di essere sottoposti a violenze psicologiche che raggiungano la soglia minima di gravità che le faccia rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3.

A causa di questa difficoltà, la Prima Sezione della Corte conclude per una non violazione dell'art. 3 sotto il profilo materiale, ritenendo che non vi siano elementi per poter concludere che la ricorrente sia stata oggetto dei trattamenti inumani e degradanti lamentati.

In assenza della possibilità di provare “oltre ogni ragionevole dubbio” le pressioni fisiche e mentali subite dalla ricorrente, la Corte accerta una violazione procedurale dell'art. 3, rilevando l'assenza di indagini effettive e imparziali a seguito dei lamentati trattamenti inumani e degradanti.

La durata “ossessiva” degli interrogatori, le modalità di svolgimento degli stessi per come descritte dalla ricorrente, unite alla privazione del sonno, al comportamento ambiguo di un agente di polizia e al ruolo svolto dall'interprete, fornivano infatti, secondo la Corte, delle informazioni coerenti circa il contesto generale in cui è stato condotto l'esame di Amanda Knox. Questo insieme di elementi avrebbero dovuto allertare le autorità nazionali competenti circa la non manifesta infondatezza della doglianza di violazione della capacità di autodeterminazione e del rispetto della dignità umana della ricorrente, che richiedevano la conduzione di una indagine ufficiale ed effettiva al fine di accertare le possibili responsabilità individuali.

Il significato della locuzione “indagine effettiva” è ricostruibile dai principi generali enunciati in materia nella giurisprudenza della Corte (*Bonyid c. Belgio*, par. 115-123; *El-Masri c. Macedonia*, par. 182-185; *Mocanu e altri c. Romania*, par. 316-326).

Perché una indagine sia effettiva, secondo la Corte, essa deve essere: 1. *Indipendente e imparziale*, condotta da autorità prive di qualsiasi connessione gerarchica con gli indagati e dotate di un'effettiva indipendenza da essi; 2. *Tempestiva*, essenziale per la prova dei fatti, ma anche per non dissolvere il legame di fiducia sociale riposto nelle istituzioni e non dare adito a sospetti di collusione o di tolleranza di atti illeciti; 3. *Approfondita*, le autorità devono condurre un tentativo serio e scrupoloso di ricostruzione dei fatti; 4. *Efficace*, l'indagine deve essere in grado di condurre all'identificazione e alla punizione dei responsabili, non si tratta di un obbligo di risultato ma di mezzi da impiegare.

La Corte rileva quindi che, nonostante le numerose denunce e la richiesta di trasmissione degli atti alla procura, formulate dalla difesa della ricorrente, non è stato dato alcun seguito a quanto segnalato al fine di accertare i fatti e le responsabilità.

In generale, l'opportunità della constatazione di una violazione esclusivamente sotto il profilo procedurale dell'art. 3 non sembra pienamente convincente, poiché in tal modo lo Stato potrebbe trarre vantaggio da un'intenzionale inerzia delle autorità giudiziarie al fine di impedire al ricorrente di provare *oltre ogni ragionevole dubbio* lesioni sostanziali dei suoi diritti fondamentali. L'approccio procedurale, infatti, limita la responsabilità dello Stato facendola apparire decisamente meno grave rispetto al disvalore causato da una violazione sostanziale del divieto di tortura.

Relativamente ai profili di violazione dell'art. 6 della Convenzione, la Corte ha dichiarato ricevibili le doglianze relative al diritto di difesa (art. 6 par. 1 e art. 6 par. 3 lett. c) «6.3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (...) c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia») e al diritto ad un interprete (art. 6 par. 1 e art. 6 par. 3 lett. e) «6.3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (...) e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.». Con riguardo al diritto ad essere informati tempestivamente, in una lingua comprensibile, della natura e dei motivi delle accuse formulate a proprio carico (art. 6 par. 1 e art. 6 par. 3 lett. a), la Corte ha respinto tale doglianza ritenendola manifestamente infondata in virtù della ricezione, il 19 giugno 2008, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari contenente le accuse formulate a carico della ricorrente in lingua italiana ed inglese.

Le garanzie contenute all'art. 6 della Carta si applicano agli "accusati", secondo l'interpretazione della Corte, vi è un'accusa penale quando un individuo viene ufficialmente imputato dalle autorità competenti o qualora la sua situazione sia stata sostanzialmente influenzata da azioni intraprese dalle autorità come risultato di un sospetto nei suoi confronti (*Simeonovi c. Bulgaria*, parr. 110-111).

Alla luce di questa interpretazione, i giudici europei hanno accertato la violazione del diritto all'assistenza di un avvocato ritenendo che, nonostante Amanda Knox fosse stata formalmente ascoltata come persona informata dei fatti, quando ha reso le sue dichiarazioni, al più tardi alle ore 5.45 dinanzi al procuratore della Repubblica, la ricorrente fosse oggetto di un'accusa in materia penale ai sensi della Convenzione.

Nell'ordinamento italiano il diritto alla difesa tecnica è irrinunciabile in ogni fase del procedimento penale e nel caso oggetto del ricorso un difensore di parte assisterà la giovane statunitense solo a partire dalle 8.30 del mattino del 6 novembre.

Nella pronuncia resa, la Corte ha ritenuto che non fossero riscontrabili motivi imperiosi che potessero giustificare la limitazione temporanea di accesso ad un avvocato e che, anche alla luce della vulnerabilità della ricorrente, il Governo non sia riuscito a dimostrare che la lacuna procedurale dovuta all'assenza di un difensore durante l'inchiesta non abbia compromesso in modo irreparabile l'equità complessiva del processo penale per calunnia che è seguito.

Un'ulteriore violazione del diritto ad un equo processo è stata accertata relativamente al diritto della ricorrente ad un interprete. La Corte, richiamando la sua giurisprudenza in materia, rammenta che il diritto all'assistenza linguistica deve essere concreto ed effettivo per consentire all'imputato di conoscere ciò che gli viene addebitato e di difendersi. L'obbligo che ne deriva per le autorità competenti non si arresta alla nomina di un interprete, ma - qualora le circostanze lo richiedano - prosegue attraverso un controllo a posteriori del valore dell'interpretariato (*Hermi c. Italia* [GC], par. 70; *Kamasinski c. Austria*, par. 74; *Cuscani c. Regno Unito*, par. 39; *Protópapa c. Turchia*, par. 80, *Vizgirda c. Slovenia*, parr. 75-79).

Dalle disposizioni convenzionali non derivano criteri dettagliati circa la qualifica dell'interprete, non essendo necessario che esso risponda a requisiti formali di indipendenza e imparzialità, tuttavia, i servizi di interpretariato resi devono contribuire in maniera effettiva alla possibilità di difesa dell'imputato e il comportamento tenuto non deve in alcun modo pregiudicare l'equità del procedimento.

Nell'effettuare una ricognizione del diritto applicabile al caso, la Corte si sofferma sulle previsioni della [Direttiva 2010/64/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali il cui obiettivo è quello di facilitare l'applicazione pratica del diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento, sancito dall'art. 6 della Cedu come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, al fine di garantire il diritto ad un processo equo delle persone indagate o imputate (cons. 14). Questa direttiva rappresenta il primo strumento normativo adottato dall'Unione europea per stabilire uno standard minimo comune al fine di garantire un diritto fondamentale dell'imputato. Fissare meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati agevola l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale che, per realizzarsi, necessita della fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale.

Nel caso di specie l'agente di polizia che ha svolto la funzione di interprete non si è limitata a fornire assistenza linguistica ma ha svolto un ruolo di "mediazione" raccontando aneddoti relativi alla sua vita privata e fornendo delle sue ipotesi sullo svolgimento dei fatti oggetto di indagine. Questo comportamento, secondo la Corte, ha avuto un impatto tale da compromettere l'equità del successivo procedimento penale a carico della ricorrente.

Inoltre, i giudici rilevano come il comportamento dell'interprete e le sue conseguenze sull'esito del procedimento penale non sia stato oggetto di alcuna valutazione delle autorità competenti, nonostante le doglianze sollevate dalla sig. Knox dinanzi al giudice interno.

Infine, la Corte accorda alla ricorrente il pagamento di 10.400 euro per il danno morale e di 8.000 euro di rimborso per le spese legali sostenute.

GIULIA COLAVECCHIO